



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2024, proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Domenico Maiello, Sabato Esposito, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, con la quale, accogliendo in parte qua il ricorso n. R.G. 5783/23, il Tribunale ha annullato: i) la deliberazione n. 73 del 28/7/2023, con la quale la Giunta comunale del Comune di Pomigliano d'Arco

aveva modificato la struttura organizzativa suddividendo l'originario Settore n. 6 “Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile”, nei due Settori n. 6, “Pianificazione del Territorio”, e n. 7, “Sviluppo Sostenibile”; ii) la deliberazione di n. 89 dell'8/9/2023, con la quale la Giunta comunale aveva approvato il “piano integrato dell'attività e dell'organizzazione” (PIAO) 2023/2025, nonché avverso e per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento 1 – della deliberazione n. 55 del 5/3/2024, con la quale la Giunta comunale ha approvato il “piano integrato dell'attività e dell'organizzazione” (PIAO) 2024/2026, nella parte in cui: i) convalida l'istituzione del Settore 6 “Pianificazione urbanistica” e del Settore 7 “Sviluppo del territorio”, e cioè la «misura organizzativa di sdoppiare i Servizi Tecnici in due distinti ed autonomi Settori, diretti da due figure Dirigenziali» disposta con deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023, annullata da codesto ecc.mo Tribunale con sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, e ii) prevede la loro copertura mediante concorso pubblico per l'assunzione di due dirigenti tecnici; 2.– della deliberazione n. 18 del 29/1/2024, pubblicata per 15 gg. consecutivi sull'Albo Pretorio on line il 1°/2/2024, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 3.– della determinazione dirigenziale n. 127 del 22/3/2024, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due dirigenti tecnici in luogo di un solo dirigente tecnico; 4. – della deliberazione di G.C. n. 66 del 19/3/2024, con la quale è stato dato atto di indirizzo di non dover procedere all'espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 5.– determinazione dirigenziale n. 157 del 5/4/2024, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 6.– determinazione dirigenziale n. 160 del 5/4/2024, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice e sono state impegnate le somme per i compensi dei suoi componenti, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 7.- di ogni altro

atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso il verbale n. 12 della seduta del Consiglio comunale del 14/3/2024, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il pregiudizio lamentato non presenta carattere di irreparabilità tale da giustificare l'adozione di misure cautelari in sede monocratica;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di adozione di misure cautelari in sede monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 15 luglio 2024.

Il Presidente
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO